

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa il ricorso signori Eredi fu Filippo Bonzanigo, Bellinzona,
in materia di espropriazione

(del 10 aprile 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi il ricorso 31 gennaio 1962 dei signori Eredi Bonzanigo fu Filippo, Bellinzona, rappresentati dallo Studio legale Tettamanti, Spiess e Dotta, Lugano, in materia di espropriazione.

Con risoluzione n. 64 del 3 gennaio 1962, in atti, il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità per l'opera di ampliamento dell'Ospedale San Giovanni, in Bellinzona, autorizzando quindi l'espropriazione dei terreni necessari. I motivi e le ragioni di carattere sanitario, che giustificano l'espropriazione, sono contenuti nella suddetta risoluzione. Salvo gli eredi Bonzanigo, nessuno degli altri ricorrenti al Consiglio di Stato si è aggravato al Gran Consiglio. Gli argomenti di ricorso in esame possono essere riassunti come segue :

- a) Il Consiglio di Stato avrebbe leso il principio che impone all'Autorità di non pronunciarsi se non previa audizione delle parti : avrebbe infatti ommesso il sopralluogo in presenza dei ricorrenti;
- b) Non sussisterebbe una necessità concreta per procedere all'espropriazione del mappale n. 1714 di loro proprietà, tant'è vero che il termine di attuazione sarebbe fissato in 10 anni.

Osserviamo quanto segue a questi argomenti :

ad a) : Nel diritto amministrativo il diritto della parte ad essere udita non vale in modo assoluto (Giacometti - Verwaltungsrecht I, pag. 382), ma con determinati limiti dettati dalla natura medesima del procedimento. Il principio, laddove vige, può significare soltanto che l'Autorità non deve emanare nessuna decisione che aggravi una parte, senza darle prima facoltà di pronunciarsi in merito. Nel procedimento in esame il principio è stato ossequiato : i ricorrenti hanno potuto esporre le loro ragioni mediante ricorso al Consiglio di Stato. Il fatto che questo ricorso sia stato respinto non giustifica l'adduzione che l'Autorità avrebbe pronunciato inaudita parte.

Diversa dalla questione dell'audizione delle parti è quella che concerne l'assunzione delle prove. In questa materia vige il principio inquisitorio (cfr. Giacometti, op. cit., pag. 498 e art. 20 L. Espr.) : L'Autorità assume quelle prove che ritiene necessarie per l'istruttoria della causa e per la formazione del proprio convincimento, senza essere legata alle proposte delle parti. Del resto vige in materia amministrativa, come nel campo del diritto processuale civile, il principio secondo il quale le prove vanno assunte in quanto rilevanti.

Ora nel caso in esame il sopralluogo in presenza delle parti sarebbe totalmente inutile. Risulta infatti già dai piani e dagli atti che il mappale 1714 è incluso nel complesso ospedaliero e che quindi naturalmente è destinato all'ampliamento dell'istituto. Sul fatto di un mancato sopralluogo in presenza del proprietario non si può quindi fondare un ricorso per i motivi di ordine addotti.

Di rilievo è esclusivamente il fatto a sapere se il mappale 1714 sia effettivamente necessario per l'opera di ampliamento dell'ospedale.

ad b) : Circa tale questione facciamo riferimento a quanto esposto nella querelata decisione (pag. 3 e segg.) ed al rapporto 28 marzo 1962 dell'Amministrazione dell'Ospedale del seguente tenore :

« Con riferimento alla v/richiesta del 22 corr. formulata al nostro legale signor avv. Augusto Bolla, vi confermiamo che la Commissione amministrativa dell'Ospedale, nella seduta del 19 maggio, ha approvato il programma dei lavori per l'ampliamento dell'Ospedale, presentato dalla Direzione.

In particolare esso comprende :

- a) ampliamento dell'attuale stabile del padiglione « Belvedere » per adibirlo a maternità con annessa la ginecologia e relativi servizi operatori, il tutto funzionante per quanto riguarda la cura sanitaria indipendentemente dallo stabile principale;
- b) *un nuovo stabile comprendente :*
 - un reparto di lavoro per l'istallazione di una nuova lavanderia, stireria e rammendo, adeguato alle norme d'igiene del lavoro,
 - un reparto per le cure fisioterapiche, elettro e idroterapia,
 - un reparto per l'isolamento e la dermatologia, l'attuale venendo incorporato nella prevista maternità,
 - un reparto per la chirurgia;
- c) il refettorio-soggiorno per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di riposo del personale;
- d) *un nuovo stabile comprendente :*
 - un reparto per gerontoiatria,
 - nuove camere per l'alloggio del personale.

I lavori sopracitati sono di carattere urgente, l'Ospedale non potendo evadere alle numerose domande di ammissioni di pazienti nei vari reparti ed essendo impossibilitato a reclutare altro personale per l'assoluta mancanza di alloggi. Notasi che una quindicina di elementi sono già tutt'ora in camere d'affitto presso privati nelle vicinanze dell'Istituto e presso il Ricovero von Mentlen.

Quale fase successiva e, dietro invito del lodevole Dipartimento delle opere sociali, Divisione dell'igiene, la Commissione ospedaliera in data 24 luglio 1961 ha deciso di erigere nella proprietà Eredi Weit Giuseppe,

- uno stabile per cure pneumotoraciche, con servizi e personale indipendenti.

Gli ulteriori dettagli saranno trattati con l'Autorità cantonale e definiti in una apposita convenzione ».

Da quanto esposto sub b) risulta che contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti l'Ospedale si è proposto un preciso piano di ampliamento, piano che naturalmente esige per l'attuazione un determinato periodo di tempo.

Come già osservato a pag. 4 e 5 della querelata decisione, è sufficiente che l'attuazione sia compiuta entro un termine di 10 anni (art. 73 b) L. Espr.), termine che costituisce naturalmente soltanto un limite massimo.

Per i quali motivi invitiamo a voler respingere il ricorso in esame.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccari

Il Consigliere Segretario di Stato :
Stefani
